

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1168 DEL 11/07/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. CARDIOLOGIA DELL'OSPEDALE DI VICENZA - DOTT. ALBERTO FABRIS.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 1214/24

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Brescia, con nota agli atti, ha chiesto la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Alberto Fabris, iscritto al 3° anno della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’UOC Cardiologia dell’Ospedale di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto, con DGR n. 22 del 16/01/2024, ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota prot. n. 65321 del 19.06.2024, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 69932 del 02.07.2024, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs. n. 368/99, con il Decreto Interministeriale n. 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Ricordato, inoltre, che con Decreto Interministeriale n. 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore di UOC Cardiologia, Dott. Francesco Caprioglio, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Brescia per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Alberto Fabris, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Brescia per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Alberto Fabris, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE
E TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO
STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

DOTT. Alberto Fabris

MEDICO SPECIALIZZANDO IN MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE

TRA

L'Università degli Studi di Brescia, codice fiscale 98007650173, con sede legale in Brescia, Piazza Mercato n. 15, nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare prof. Marco Metra, PEC: ammcentr@cert.unibs.it, - di seguito indicato "Università"

E

l'Azienda ULSS 8 Berica, codice fiscale 02441500242, con sede legale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it - di seguito indicato "Ente o Azienda"

VISTO

l'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" che statuisce la facoltà per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" che stabilisce che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm. ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica" che all'art. 1 lettera e) indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e all'art. 3 comma 6 individua gli obiettivi e le modalità di istituzione dei corsi di specializzazioni;

il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

il Decreto Ministeriale del 29 marzo 2006, n. 115 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di Specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relative alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle



scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;

il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017 n. 402 MIUR – Ministero della Salute il quale prevede che per lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante ed i tirocini presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica devono essere approvate apposite, motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga, nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

l'art. 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. del 6 febbraio 2024 n. 107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale 16 febbraio 2024, n. 39, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;

l'art. 25 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria approvato con D.R. n. 818 del 4.10.2019, che statuisce che la formazione specialistica venga svolta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola, attraverso la frequenza di attività in diverse strutture, servizi, settori, Unità Operative convenzionate;

PREMESSO CHE

il Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare con decreto d'urgenza del 19/04/2024 ha espresso parere favorevole alla frequenza delle attività formative ed assistenziali presso l'AUSSL 8 Berica, Ospedale San Bortolo di Vicenza da parte del medico in formazione specialistica Dott. Alberto Fabris iscritto al 3° anno alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare;

il Direttore della UOC Cardiologia dell'Azienda convenzionata ha espresso la disponibilità ad accogliere il suddetto medico in formazione specialistica per lo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale;

CONSIDERATO CHE

l'U.O. costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Università degli studi di Verona e possiede ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità

2.1 L'Azienda convenzionata si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il medico in formazione specialistica Dott. Alberto Fabris codice fiscale FBRLRT92B02C743O (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritto alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Università degli Studi di Brescia per lo svolgimento di attività formative ed assistenziali, al fine del raggiungimento degli obiettivi come riportati nel piano formativo individuale di cui all'All. 1.

Art. 3 – Durata attività formativa professionalizzante e tirocinio

3.1 L'attività formativa professionalizzante e di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/08/2024 al 31/07/2025 .

Art. 4 – Luoghi e tempi di attività formativa professionalizzante e tirocinio

4.1 L' Azienda convenzionata mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della UO di Cardiologia, per l'intero svolgimento dell'attività formativa con orario di accesso concordati con il Responsabile della struttura.

4.2 Il tirocinante svolge la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, e con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano formativo individuale.

Art. 5 – Obiettivi e modalità dell'attività formativa e assistenziale

5.1 Le attività formative svolte dal medico in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale (All. 1).

5.2 Il medico in formazione specialistica, tenuto a frequentare la U.O. e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera, nonché con il Responsabile della struttura convenzionata.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto

6.1 L'attività dello specializzando si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

6.2 Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

6.3 Il medico in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine la struttura ospitante provvede a dotare



il tirocinante di idoneo cartellino di riconoscimento con logo dell'Università, denominazione della Scuola, indicazione dell'anno accademico e del relativo periodo di attività formativa presso la struttura ospitante.

Art. 7 – Tutor di riferimento

7.1 Per tutta la durata della presente convenzione, il tirocinante ammesso a frequentare le strutture dell'Azienda convenzionata, dovrà essere seguito da un *tutor* designato dal Consiglio della Scuola ("Tutor Universitario") in veste di responsabile didattico-organizzativo, nonché dal Responsabile della struttura convenzionata o da un suo delegato ("Tutor aziendale"), sotto la cui guida lo specializzando esplicherà l'attività formativa prevista. Tale attività deve sempre considerarsi in autonomia vincolata, in quanto ogni attività deve sempre svolgersi sotto la diretta guida del tutor aziendale e la graduale assunzione di compiti e interventi avviene sotto le direttive ricevute dal predetto tutor.

Art. 8 – Monitoraggio e accertamento della frequenza dell'attività formativa

8.1 L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso le strutture dell'Azienda convenzionata è affidato al tutor aziendale, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal programma formativo.

8.2 In particolare, il tutor designato e/o il Dirigente medico Responsabile della U.O. dell'Ente/Azienda, presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare e certificare le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

8.4 A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico in formazione specialistica.

8.5 Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 – Tutela assicurativa

9.1 L'Università provvede, a favore del soggetto in formazione specialistica, alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, ad esclusione del rischio professionale.

9.2 Il Soggetto ospitante presso il quale lo specializzando svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. n. 368/1999.

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 8.03.2017 n. 24 e dal D.l. 15.12.2023 n. 232, il Soggetto ospitante è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che copra i seguenti rischi:

Infortunati sul lavoro: la copertura assicurativa deve garantire il risarcimento dei danni derivanti da infortuni subiti dal soggetto in formazione durante lo svolgimento delle attività assistenziali presso il Soggetto ospitante.

Responsabilità civile verso terzi:



- la copertura assicurativa deve:

a) garantire il risarcimento dei danni cagionati a terzi e a pazienti dal soggetto in formazione durante lo svolgimento delle sue attività presso il Soggetto ospitante, in conformità a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 232/2023;

b) prevedere un massimale pari o superiore a quanto indicato nel predetto Decreto Interministeriale;

c) operare anche in caso di rivalsa, manlevando lo specializzando/la specializzanda e l'Università.

- nel caso di autoassicurazione da parte del Soggetto ospitante, lo stesso dovrà rispondere direttamente dei predetti rischi assicurativi e produrre entro la sottoscrizione della presente convenzione la documentazione relativa alle riserve poste a bilancio. In ogni caso, dovrà manlevare l'Università e il soggetto in formazione da qualsiasi richiesta risarcitoria;

Tutela legale: la copertura assicurativa deve garantire il rimborso delle spese legali sostenute dal soggetto in formazione in caso di controversie derivanti dallo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione.

La copertura assicurativa del Soggetto ospitante opera dalla decorrenza del periodo formativo sino alla sua conclusione.

Il Soggetto ospitante manleva l'Università da qualsiasi responsabilità derivante da danni o pregiudizi subiti o causati dallo specializzando/dalla specializzanda durante lo svolgimento del tirocinio.

9.3 Ai sensi dell'art.10, co. 3, della legge n. 24/2017, gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

9.4 In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio *in itinere*), il Soggetto convenzionato provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL, come previsto dalla normativa vigente.

9.5 In caso di sinistro, il soggetto in formazione specialistica si impegna a segnalare l'evento all'Università utilizzando l'apposito modulo, reperibile al seguente link: <https://www.unibs.it/it/opportunita-e-servizi/scopri-opportunita-e-servizi/servizi-tutti/assicurazioni/assicurazioni-studenti-laureandi-e-laureati>

Inoltre, il tirocinante si impegna ad informare tempestivamente il Direttore della Scuola di Specializzazione a cui afferisce.

Art. 10 – Misure in materia di prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro

10.1 Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il medico in formazione specialistica, che svolge attività presso le strutture messe a disposizione dall'Azienda convenzionata per le attività della Scuola di Specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore".

10.2 L'Università e l'Azienda convenzionata si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

10.3 In particolare, l'Università è garante della "Formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 21.12.2011 e ss. mm. ii., attraverso l'erogazione allo specializzando della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale.

10.4 L'Azienda convenzionata garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in



materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'Azienda stessa, per le attività svolte nei locali e spazi dell'Ente convenzionato. In particolare, sull'Azienda convenzionata ricadono:

- gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) e all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. e così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
- la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti;
- la sorveglianza sanitaria degli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 81/2008.

10.5 Al Medico Competente dell'Azienda convenzionata, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica" rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università.

10.6 L'Azienda convenzionata è tenuta a garantire tramite la propria Direzione Sanitaria l'adozione delle misure terapeutiche e profilattiche, nonché degli altri incombeni derivanti in caso di infortunio o constatato rischio biologico.

Art. 11 - Misure in materia di radioprotezione

11.1 In ambito di radioprotezione, l'attività o gli ambienti di lavoro devono rispettare le disposizioni del D.Lgs. 101/2020 e, pertanto, si considerano:

Lavoratore esterno = specializzando

Datore di Lavoro = Università degli Studi di Brescia

Ente Ospitante = Azienda convenzionata

11.2 Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e/o l'accesso ad ambienti di lavoro che comportino un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, lo specializzando coinvolto è classificato come esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per le competenze previste dalla normativa in materia a carico dell'Università e dell'Azienda convenzionata. L'Università e l'Azienda convenzionata si impegnano e sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020.

11.3 In merito alla sorveglianza fisica proteximetrica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 artt. 112, 113, 115, l'Azienda convenzionata e l'Università, assicurano preventivamente, secondo modalità da trattare anche direttamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le azioni idonee al coordinamento delle misure di radioprotezione.

11.4 L'Università garantisce i seguenti adempimenti:

- formazione di base dello specializzando in materia di radioprotezione;
- redazione della scheda dosimetrica per ciascun specializzando;
- classificazione dello specializzando;
- in caso di classificazione in categoria A gli specializzandi saranno dotati di libretto personale di radioprotezione, istituito ai sensi dell'art. 112 D.Lgs 101/2020, da presentare all'Esperto di Radioprotezione (ERP) del Soggetto Ospitante prima dell'inizio dell'attività e sul quale verranno trascritte le risultanze dosimetriche da parte dello stesso Esperto di Radioprotezione dell'Azienda convenzionata.

11.5 L'Azienda convenzionata, in particolare, si impegna a:



- assicurare che lo specializzando riceva una adeguata informazione circa i rischi specifici cui è esposto, e, se del caso, una formazione specifica in analogia all'attività svolta;
- ottemperare a quanto prescritto dall'art. 113 del D.Lgs. 101/2020;
- effettuare la valutazione periodica della dose individuale dello specializzando e trasmetterla all'ERP dell'Università, secondo quanto prescritto dall'art. 113 co. 2 lett. h) D.Lgs. 101/2020. Nell'eventualità in cui lo specializzando fosse classificato in categoria A, l'Azienda convenzionata dovrà altresì registrare il monitoraggio dosimetrico personale sul libretto individuale di radioprotezione;
- fornire allo specializzando gli idonei dispositivi di protezione individuale.

11.6 Nell'ambito della convenzione vigente, gli Esperti di Radioprotezione, di concerto con gli esercenti le zone classificate definiscono il vincolo di dose appropriato in relazione all'attività da svolgersi.

11.7 Il medico in formazione specialistica esibisce al Medico Autorizzato dell'Azienda convenzionata, prima dell'avvio della frequenza, il giudizio di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 135, co. 4 D.Lgs. 101/2020 rilasciato dal Medico autorizzato incaricato dall'Ateneo.

11.8 Se l'attività o gli ambienti di lavoro non comportano un rischio di esposizione pianificata, esistente o di emergenza, da parte dello specializzando, nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. 101/2020.

Art. 12 – Misure per la gestione ed il controllo delle infezioni da Coronavirus (COVID-19)

12.1 Relativamente alle disposizioni per l'accesso degli specializzandi riguardanti la gestione ed il controllo delle infezioni da Coronavirus (COVID-19), queste saranno conformi a quanto indicato nella normativa di riferimento.

12.2 Il controllo verrà effettuato dal preposto della struttura che accoglierà lo specializzando.

12.3 L'Azienda convenzionata si impegna a rendere disponibili agli specializzandi i protocolli relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 e, ove e se previsto, provvederà alla specifica formazione.

Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio

13.1 L'Azienda convenzionata, assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per gli esterni a costo pieno.

13.2 L'Azienda convenzionata fornisce in dotazione al medico in formazione specialistica le uniformi di servizio.

Art. 14 – Obblighi del medico in formazione specialistica

14.1 Durante lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e di tirocinio il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella stessa.



14.2 Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

14.3 Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

14.4 Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno. Egli partecipa, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche della U.O. per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il Responsabile della struttura convenzionata. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

14.5 Nell'ambito della struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 15 – Privacy e Riservatezza

15.1 Le parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 "General data protection regulation - GDPR" del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, e normative comunitarie, per assolvere ad obblighi contrattuali, per gestire attività amministrative, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

15.2 Il medico in formazione specialistica è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza durante il periodo di tirocinio presso l'Azienda convenzionata secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure interne dell'ente convenzionato.

Art. 16 – Imposta di bollo e di registro

16.1 La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.

16.2 Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'Università degli Studi di Brescia ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.

16.3 Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6



e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 17 - Modifiche

17.1 Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 18 - Oneri delle Parti contraenti

18.1 La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Azienda convenzionata e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 19 - Durata della convenzione

19.1 La durata della presente convenzione decorrere dal 01/08/2024 al 31/07/2025, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno trenta giorni, da inviare mediante posta elettronica certificata (PEC).

19.2 La presente convenzione potrà essere prorogata su espressa volontà delle parti e previa comunicazione alla Regione del Veneto.

Art. 20 - Foro competente

20.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Art. 21 – Norma finale

21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e, in particolare, il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Il Direttore della Scuola di Specializzazione
in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
(Prof. Marco Metra)
[F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05]

Per AZIENDA ULSS 8 BERICA
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Patrizia Simionato)
[F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05]